

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2009¹,
decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 38 cpv. 2 e 3

² L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214.

³ Le deduzioni sociali non sono ammesse.

Art. 39 cpv. 2 e 3

² Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo, quando l'indice è aumentato di almeno il 3 per cento dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

³ *Abrogato*

Art. 205c (nuovo)

Disposizione transitoria della modifica del ...

Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni per l'anno fiscale 2010 all'indice nazionale dei prezzi al consumo se la presente modifica è approvata al più tardi nella sessione estiva 2009 e il termine di referendum scade inutilizzato. In caso contrario, il primo adeguamento avrà luogo per l'anno fiscale 2011.

Art. 215 cpv. 2 e 3

² Il Dipartimento federale delle finanze adegua le tariffe e le deduzioni all'indice nazionale dei prezzi al consumo, quando l'indice è aumentato di almeno il 3 per cento dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

³ *Abrogato*

¹ FF 2009 1349

² RS 642.11

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza inutilizzata del termine di referendum o accettata che sia in votazione popolare.